Peculiarità del bilancio delle Holding industriali

26 GIUGNO 2019

Michela Ferrazzi

www.federholding.it
info@federholding.it

Indice

- Genesi della nuova normativa
- La nuova definizione di intermediari finanziari
- I soggetti assimilati
- Le Holding
- Esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni
- Le voci di bilancio da considerare ai fini del calcolo della prevalenza
- Qualche caso pratico
- Regime IRES e IRAP
- Decorrenza e clausole di salvaguardia

Genesi della nuova normativa
Finalità

Recepire nell'ordinamento tributario la riforma dei soggetti operanti nel settore finanziario in tema di bilanci e vigilanza

(Relazione illustrativa al D.lgs. n. 142/2018)

Genesi della nuova normativa
Le tappe della riforma del settore

Vigilanza

- **D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141:** riduzione del perimetro degli intermediari finanziari soggetti alla vigilanza di Banca d'Italia (abrogazione del registro di cui all'art. 113 TUB)
- **D.M. 2 aprile 2015, n. 53:** esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico

Bilanci

- **Direttiva 2013/34/UE:** bilanci d'esercizio, bilanci consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari
- **D.lgs. 18 agosto 2015, n. 136:** abrogazione del D.lgs. n. 87/1992, introduzione di regole di bilancio per **confidi minori** e **operatori del microcredito** (**intermediari non IFRS**) - Provvedimento Bankitalia 2 agosto 2016; per gli intermediari IFRS rinvio al D.lgs. 28.2.2005, n. 38 (IAS/IFRS)
- **D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139:** modifiche al codice civile nella parte relativa ai bilanci d'esercizio delle aziende industriali (D.lgs. n. 127/1991)
- **Art. 1, co. 1070-1071 L. 30 dicembre 2018, n. 145:** le banche e gli intermediari finanziari vigilati che non possiedono titoli quotati **possono, dal bilancio 2018, non adottare** i principi contabili internazionali (D.lgs. n. 28/2005) (**Comunicazione Bankitalia 15.3.2019 + Comunicato Bankitalia 19.4.2019**)

Genesi della nuova normativa
Le tappe della riforma del settore

La riforma avviata nel 2010 individua tre categorie di imprese:

i. i **soggetti** autorizzati ad erogare **finanziamenti nei confronti del pubblico** iscritti nell'apposito albo dell'art 106 TUB, sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, nonché le **società capogruppo di gruppi bancari** di cui all'art. 59 comma 1 lett. b e bis del TUB così come richiamate dall'art. 2 del D.lgs. n. 38 del 2005;

ii. i **confidi** di cui all'art. 112 del TUB e gli **operatori del microcredito** di cui all'art. 111 TUB, sottoposti al controllo di organismi di categoria e alla vigilanza della Banca d'Italia;

iii. "*altri soggetti quali le* ***holding di partecipazione finanziaria****, gli intermediari finanziari che non operano nei confronti del pubblico e altri operatori finanziari (es. merchant bank* – esclusi dai soggetti vigilati dal DM n. 53/2015) ***che non sono iscritti in alcun albo o elenco e non sono sottoposti ad alcuna forma di controllo***" (Relazione illustrativa al D.lgs. n. 136 del 2015)

segue

Genesi della nuova normativa
Le tappe della riforma del settore

Il DM n. 53/2015

- Definisce quali sono le **attività di concessione di finanziamenti soggette a vigilanza** (art. 2)
- Esercizio nei confronti del pubblico (art. 3)

Soggetti Assimilati alle Holding

- Le finanziarie di marca (art. 3 c. 2)
- Finanziarie sottoposte al controllo di enti pubblici (art. 8)
- Società di acquisto e recupero crediti (art. 2 c . 2)
- Altri operatori indicati al DM 53/2015 che non operano nei confronti del pubblico

Genesi della nuova normativa
Le tappe della riforma del settore

Le nuove regole contabili

- ✓ i soggetti sub i) redigono il bilancio secondo i principi IAS/IFRS;
- ✓ che i soggetti sub ii) redigono il bilancio secondo la disciplina dello stesso D.lgs. n. 136 del 2015
- ✓ **i soggetti sub iii), in quanto estranei al perimetro degli intermediari finanziari redigono il bilancio in base alle regole ordinarie previste dal codice civile e dal D.lgs. n. 127/1991 e successive modificazioni (D.lgs. n. 139/2015) o possono facoltativamente adottare i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS**
- ✓ i soggetti sub i), se **non possiedono titoli quotati** possono redigere il bilancio secondo la disciplina del D.lgs. n. 136/2015 (Legge di bilancio 2019)

segue

Genesi della nuova normativa
Quadro riassuntivo

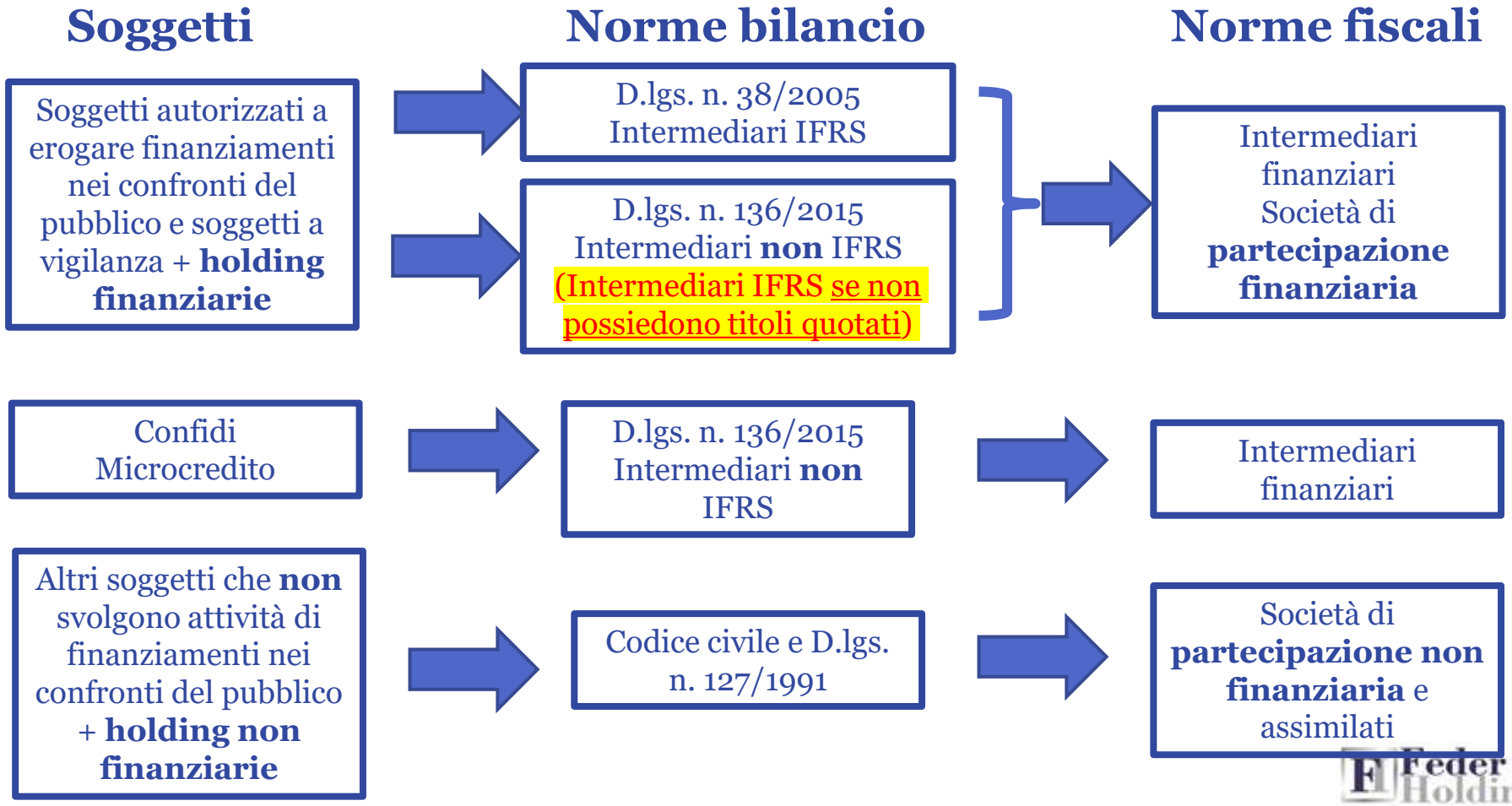

Genesi della nuova normativa
Sintesi

- Ricrea una corrispondenza tra normativa civilistica e normativa fiscale
- Introduce una definizione di intermediario finanziario valida ai fini IRES, IRAP e Anagrafe dei Rapporti Finanziari
- Adegua le norme fiscali all'abrogazione del D.lgs. n. 87/1992

La nuova definizione di intermediari finanziari
Art. 162 *bis* TUIR

- **Intermediari finanziari**

  - - *intermediari IFRS* (art. 2, c. 1, lett. c) D.lgs. n. 38/2005) e **soggetti con stabile organizzazione** nello Stato aventi le medesime caratteristiche (**lett. a, n. 1**)
  - - *intermediari non IFRS:* società che redigono il bilancio ex D.lgs. n. 136/2015: microcredito e confidi minori (**lett. a, nn. 2 e 3**)
  - - *società che esercitano in via **esclusiva o prevalente*** attività di *assunzione di partecipazioni* negli intermediari non IFRS (**lett. a, n. 4**)
  - - *società di partecipazione finanziaria: società che esercitano in via **esclusiva o prevalente*** l'attività di *assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari* (**lett. b**)

- **Società di partecipazione non finanziaria e assimilati**

  - - *i soggetti che esercitano in via **esclusiva o prevalente*** l'attività di *assunzione di partecipazioni* in soggetti diversi dagli «intermediari finanziari» (**lett. c, n. 1**)
  - - *i soggetti che pur svolgendo oggettivamente un'attività finanziaria come definita dall'art. 2 del D.M. n. 53/2015* non la svolgono nei confronti del pubblico (**lett. c, n. 2**)

Feder Holding

La nuova definizione di intermediari finanziari Art. 162 *bis* TUIR

- **Intermediari finanziari**

- - *intermediari IFRS*: banche; società capogruppo di gruppi bancari o di conglomerati finanziari bancari, che redigono il Bilancio *ex* Circolare Bankitalia n. 262/2005; le SIM, le SGR, le società finanziarie iscritte nell'albo unico ex art. 106 TUB, le agenzie di prestito su pegno, gli istituti di moneta elettronica (IMEL), gli istituti di pagamento (IDP), le capogruppo di SIM e le capogruppo di gruppi finanziari;
- - *stabili organizzazioni in Italia di intermediari non residenti;*
- - *intermediari non IFRS:* società che redigono il bilancio ex D.lgs. n. 136/2015: microcredito e confidi minori;
- - *società che esercitano in via **esclusiva o prevalente*** attività di *assunzione di partecipazioni* negli intermediari non IFRS;
- - *società che esercitano in via **esclusiva o prevalente*** l'attività di *assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari* (**holding finanziarie**)

- **Società di partecipazione non finanziaria e assimilati**

- - *i soggetti che esercitano in via **esclusiva o prevalente*** l'attività di *assunzione di partecipazioni* in soggetti diversi dagli «intermediari finanziari» (**holding industriali**)
- - *i soggetti che pur svolgendo oggettivamente un'attività finanziaria come definita dall'art. 2 del D.M. n. 53/2015* non la svolgono nei confronti del pubblico (es. **società captive** di gruppo industriale, finanziamento alla filiera commerciale, finanziamenti a dipendenti del gruppo, soc. acquistano crediti deteriorati, soc. muto soccorso, soc. riscossione tributi, finanziarie regionali)
- - veicoli impiegati in operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-*ter*, comma 1-*bis*, della Legge n. 130/1999

Art. 162 *bis* TUIR
Uno schema semplificato

Definizioni contenute nell'art. 162bis	
a) Intermediari finanziari	1) Soggetti autorizzati ad erogare finanziamenti verso il pubblico 2) Confidi 3) Microcredito
b) **Società di partecipazione finanziaria**	1) Holding con prevalenza di partecipazioni in intermediari finanziari
c) **Società di partecipazione non finanziaria**	1) Holding industriali 2) Soggetti assimilati (società *captive*)

I soggetti assimilati

svolgono un'attività di finanziamento NON nei confronti del pubblico

ART. 3, C. 2 DM 53/2015

a) tutte le attività **esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza**
b) l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di appartenenza;
c) l'attività di **rilascio di garanzie** quando anche uno solo tra l'obbligato garantito e il beneficiario della garanzia **faccia parte del medesimo gruppo** del garante;
d) i **finanziamenti** concessi, sotto qualsiasi forma, da produttori di beni e servizi o da società del gruppo di appartenenza, a **soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva** o distributiva del bene o del servizio quando ricorrano le **seguenti condizioni**:
1) i destinatari del finanziamento non siano consumatori ai sensi dell'art. 121 TUB, né utilizzatori finali del bene o servizio;
2) il contratto di finanziamento sia collegato a un contratto per la fornitura o somministrazione di beni o servizi, di natura continuativa ovvero di durata non inferiore a quella del finanziamento concesso;
e) i **finanziamenti concessi da un datore di lavoro** o **da società del gruppo** di appartenenza esclusivamente ai **propri dipendenti** o a coloro che **operano** sulla base di rapporti che ne **determinano l'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro**;
f) le attività di concessione di **finanziamenti poste in essere da società costituite per singole operazioni di raccolta o di impiego** e destinate a essere liquidate una volta conclusa l'operazione

Le holding

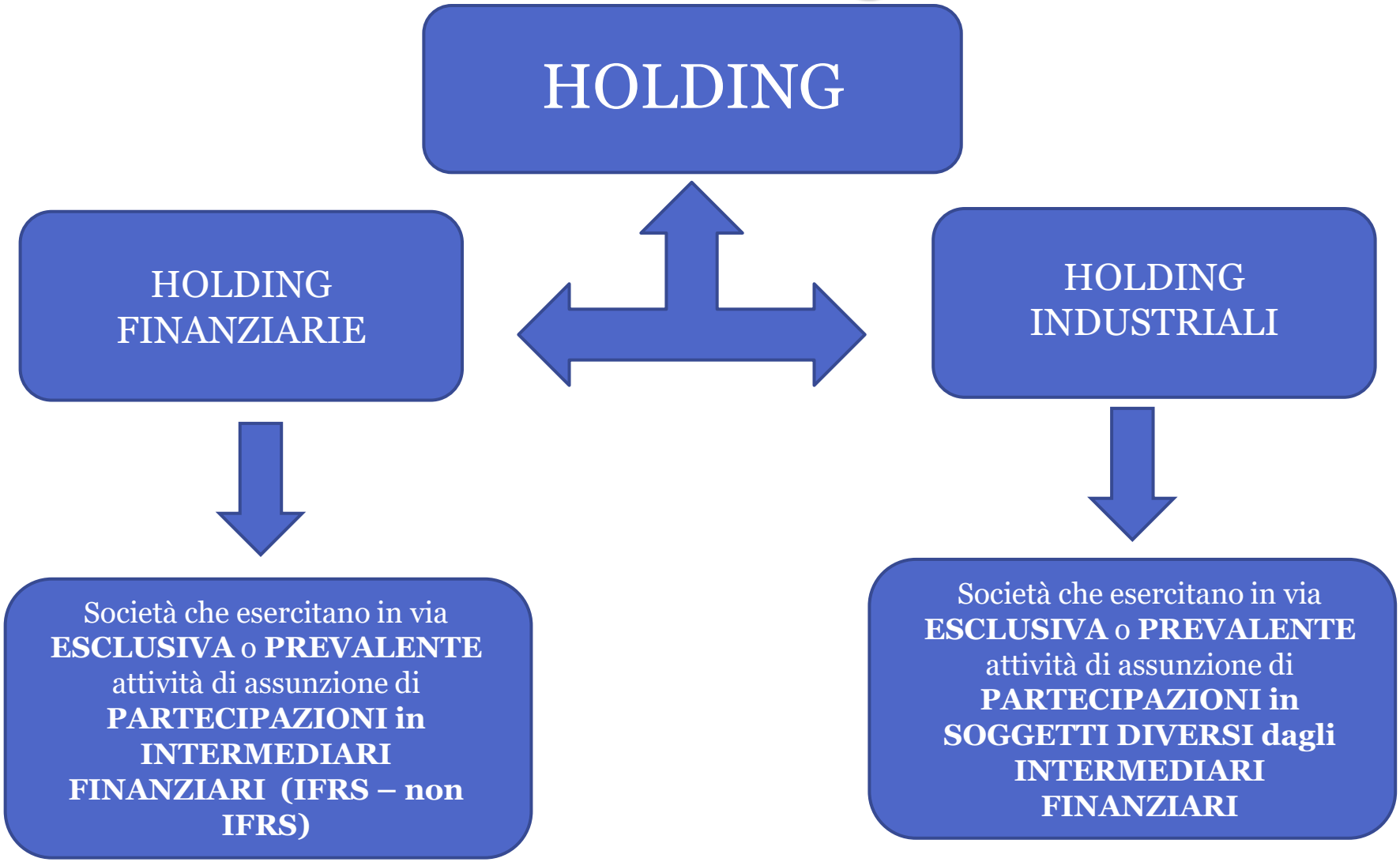
HOLDING
HOLDING FINANZIARIE
HOLDING INDUSTRIALI
Società che esercitano in via **ESCLUSIVA** o **PREVALENTE** attività di assunzione di **PARTECIPAZIONI in INTERMEDIARI FINANZIARI (IFRS – non IFRS)**
Società che esercitano in via **ESCLUSIVA** o **PREVALENTE** attività di assunzione di **PARTECIPAZIONI in SOGGETTI DIVERSI dagli INTERMEDIARI FINANZIARI**

Esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni - Art. 162 *bis* TUIR

- Il test di prevalenza **NON** riguarda gli **intermediari IFRS,** i **confidi** e **microcredito** ed i **soggetti assimilati**

- Il test di prevalenza riguarda:

- soggetti che esercitano in via esclusiva **o** prevalente l'attività di assunzione di **partecipazioni in intermediari finanziari IFRS/NON INFRS**
- soggetti che esercitano in via esclusiva **o** prevalente l'attività di assunzione di **partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari** (holding industriali)

- Non assume rilievo l'entità della partecipazione (**anche non di controllo**) né le modalità di iscrizione (**immobilizzazioni** o **circolante**)

Esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni - Art. 162 *bis* TUIR

Disciplina *ante* modifiche

- DM 6.7.1994 – D.M. 17.2.2009 – Requisiti iscrizione art. 113 TUB
- C.M. 4.6.1998, n. 141/E – IRAP
- C.M. 17.3.2005, n. 11/E – *Thin capitalization*
- C.M. 21.4.2009, n. 19/E – Interessi passivi

Test patrimoniale
Test reddituale

- C.M. 22.7.2009 n. 37/E – Interessi passivi
- Istruzioni al Modello IRAP 2018

Test patrimoniale

Dati dei bilanci approvati relativi ai <u>due</u> ultimi esercizi chiusi

Feder Holding

Esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni - Art. 162 *bis* TUIR

Partecipazione in Intermediari Finanziari

Ammontare complessivo delle partecipazioni in I.F.
+
Altri elementi patrimoniali intercorrenti con detti I.F.
+
Impegni ad erogare fondi
+
Garanzie rilasciate

50%

Totale Attivo Patrimoniale (compresi impegni a erogare fondi e garanzie rilasciate)

in base ai dati del **bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso**

Feder Holding

Esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni - Art. 162 *bis* TUIR

Partecipazione in soggetti diversi dagli Intermediari Finanziari

Ammontare complessivo delle partecipazioni in soggetti **non** I.F.

\+

Altri elementi patrimoniali intercorrenti con detti soggetti partecipati **non** I.F.

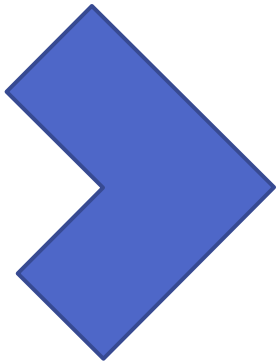

50%

Totale Attivo Patrimoniale

in base ai dati del **bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso**

Test di prevalenza
Art. 162 *bis* TUIR

Periodo di riferimento

- Differenza di elementi di calcolo tra holding finanziarie e holding industriali (necessaria modifica normativa – Int. Parlamentare n. 5-01951 del 17.4.2019)
- Si fa riferimento al bilancio approvato e non semplicemente chiuso
- Si fa riferimento ai dati di bilancio relativi all'esercizio 2018 (Nota Agenzia Entrate Marzo 2019)
- Primo calcolo: bilancio del 2018

Test di prevalenza
Art. 162 *bis* TUIR

Elementi di calcolo e casistiche particolari

- **Altri elementi patrimoniali intercorrenti**: crediti derivanti da finanziamenti erogati alle partecipate (Relazione illustrativa al D.lgs. n. 142/2018 e C.M. n. 37/E del 2009)
- **Anche partecipazioni non di controllo**
- **Anche partecipazioni non iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie**
- **Valore risultante dal bilancio**
- **Partecipazione esclusiva in una sub-holding che detiene in via prevalente partecipazioni in società industriali:** occorre verificare la composizione delle partecipazioni detenute nella sub-holding (Telefisco 31.1.2019)
- **Società di nuova costituzione con esercizio esclusivo di attività di partecipazione**

I principi guida per orientarci

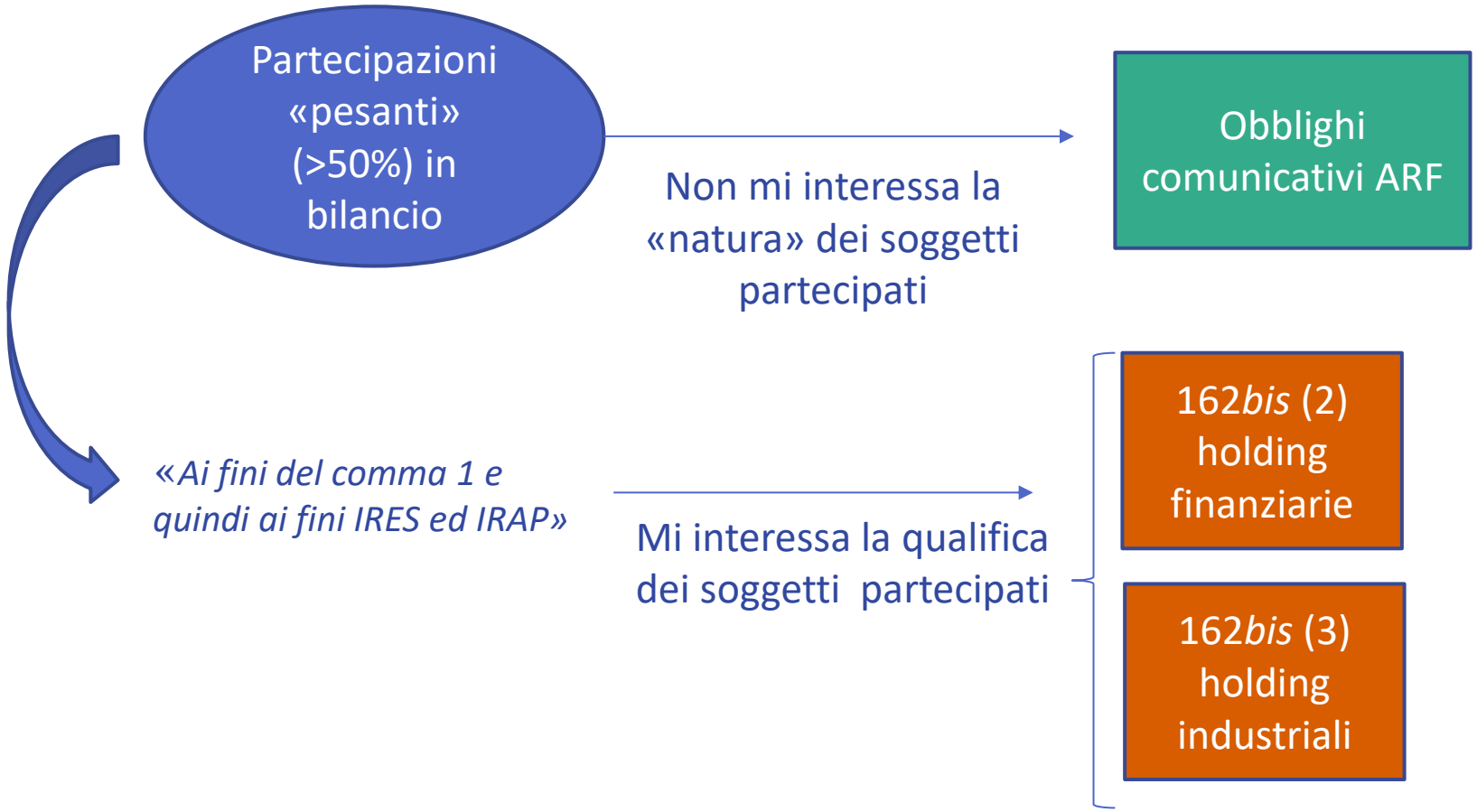

Elementi da considerare nel calcolo: cosa possiamo estrapolare dal passato….

- Art. 7(6), Dpr n. 605/1973 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria):

«(…) *sono tenuti a rilevare (…) di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria*»

- Circolare Ade n. 18/E - 2007:

«*i rapporti da comunicare: partecipazioni, finanziamenti, prestiti obbligazionari, cash pooling, garanzie*»

- Circolare Ade n. 32/E – 2006:

«*il **leasing operativo** non è da comunicare in quanto non comporta la realizzazione di un'operazione di finanziamento; rapporto giuridico connesso all'utilizzo del bene per la sua sfera di impresa. Interesse per il leasing finanziario*»

L'interesse è focalizzato sulla gestione finanziaria del soggetto tenuto a comunicare

Elementi da considerare nel calcolo: spunti recenti

- Relazione illustrativa al recepimento della Direttiva ATAD

Sono da considerare, oltre alle partecipazioni, altri elementi patrimoniali intercorrenti con le partecipante, quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamento o quelli che sottendano un rapporto di carattere finanziario. «***Ciò nella considerazione che l'attività di assunzione di partecipazioni non si esaurisce nella sola acquisizione di partecipazioni ma comprende anche l'attività di gestione delle stesse***»

Le società **capogruppo di gruppi bancari e finanziari** sono **sempre holding finanziarie** anche qualora non rispettati i requisiti di prevalenza: «*Per quanto sopra già rappresentato, pertanto, quand'anche le holding bancarie e finanziaria non dovessero rispettare il requisito patrimoniale di cui al comma 2 per essere definite società di partecipazione finanziaria, si qualificheranno comunque, ai fini fiscali, intermediari finanziari in quanto classificabili per definizione nelle categorie individuate ai numeri 1) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'art. 162-bis del TUIR*» (ultima versione della relazione tecnica).

- Interrogazione Parlamentare n. 5-01951 del 17.4.2019

«l'Amministrazione finanziaria ritiene opportuno precisare che tra gli elementi dell'attivo rilevanti ai fini della prevalenza ***non devono essere comprese*** *le attività derivanti* ***da rapporti commerciali con le società partecipate*** *quali, ad esempio,* ***crediti*** *derivanti da* ***canoni di locazione immobiliare***, ***royalties*** *per utilizzo brevetti e marchi,* ***crediti*** *per imposte verso le partecipate derivanti dall'adesione al* ***consolidato fiscale****».*

sono rilevanti le Attività dello S.P. aventi natura finanziaria collegate alle partecipazioni detenute

Un tentativo di sistematizzazione

VOCE DI BILANCIO	INCLUSIONE NUMERATORE	NOTE/OSSERVAZIONI
A) Crediti vs/soci per versamenti ancora dovuti	No	Trattasi di operazione prevista dal Codice Civile di versamento integrale del capitale
I - Immobilizzazioni immateriali (diritto di brevetto industriale, licenze e marchi)	No	Trattasi di asset immateriali di proprietà della *holding.* Qualora concesse in parte alle partecipate dovrebbero eventualmente essere considerati i crediti derivanti dalla loro concessione. A meno di non dover considerare la percentuale di questi assegnati alle partecipate (ma come determinarli? non risultano da bilancio)
II- Immobilizzazioni materiali	No	Valgono le considerazioni svolte nel punto precedente

Un tentativo di sistematizzazione

VOCE DI BILANCIO	INCLUSIONE NUMERATORE	NOTE/OSSERVAZIONI
III - Immobilizzazioni finanziarie – 1) Partecipazioni in		
Imprese controllate	SI	Da considerare come investimenti nel capitale di altre imprese (OIC 21) Non dovrebbe rilevare iscrizione in attivo immobilizzato (usualmente se sopra il 20%) o in attivo circolante (usualmente se sotto il 20%) Rilevano gli effetti patrimoniali sul valore delle partecipazioni in conseguenza di rilevazioni di riduzione di valore a conto economico
Imprese collegate	Si	
Imprese controllanti	Si	Da considerare tutte le partecipazioni detenute sia a «monte» che a «valle»
Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Si	Da considerare tutte le partecipazioni detenute sia a «monte» che a «valle»

Un tentativo di sistematizzazione

VOCE DI BILANCIO	INCLUSIONE NUMERATORE	NOTE/OSSERVAZIONI
Immobilizzazioni finanziarie – 2) Crediti verso		
Imprese controllate	SI	Secondo i corretti principi contabili in questa voce sono iscritti i crediti di natura finanziaria
Imprese collegate	Si	Valgono le considerazioni svolte nel punto precedente
Imprese controllanti	Si	Valgono le considerazioni svolte nel punto precedente
Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Si	Valgono le considerazioni svolte nel punto precedente
Verso altri	No	
Altri titoli	Si, se connessi alle partecipazioni detenute	
Strumenti finanziari derivati attivi	Si	Se collegate alle partecipazioni e che sottendano un rapporto di carattere finanziario

Un tentativo di sistematizzazione

VOCE DI BILANCIO	INCLUSIONE NUMERATORE	NOTE/OSSERVAZIONI
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	No	
II - Crediti vs clienti	No	
Crediti vs imprese controllate	No	A meno di non dover scorporare dai crediti commerciali, con scadenza oltre 12 mesi e con tassi di interesse significativamente diversi da quelli di mercato, la componente finanziaria implicita
Crediti vs imprese collegate	No	
Crediti vs controllanti	No	
Crediti vs imprese sottoposte al controllo delle controllanti	No	
Crediti tributari	No	
Crediti per imposte anticipate	No	
Crediti vs altri	No	

Un tentativo di sistematizzazione

VOCE DI BILANCIO	INCLUSIONE NUMERATORE	NOTE/OSSERVAZIONI
III - Attività finanziaria che non costituiscono imm.ni		
Partecipazioni in imprese collegate	Si	Importante motivazione di inclusione è che la collocazione da una sezione all'altra appare fortemente connessa a elementi discrezionali (non facilmente controllabili) quali la volontà degli organi amministrativi (OIC 21)
Partecipazioni in imprese collegate	Si	
Partecipazioni in imprese controllanti	Si	
Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Si	
Altre partecipazioni	Si	
Strumenti finanziati derivati attivi	Si	Solo se collegate alle partecipazioni e che sottendano un rapporto di carattere finanziario
Altri titoli (crediti derivanti da *cash pooling*)	Si	Solo se riguardano la gestione della provvista finanziaria delle partecipate

Un tentativo di sistematizzazione

VOCE DI BILANCIO	INCLUSIONE NUMERATORE	NOTE/OSSERVAZIONI
IV - Disponibilità liquide	No	
D) Ratei e risconti	No	Trattasi rilevazioni attinenti la corretta imputazione contabile di componenti di reddito
Impegni e garanzie prestate dalla società a favore delle partecipate	Si/No	Non sono nel bilancio ma nella nota integrativa. Secondo il tenore letterale della dovrebbero essere considerate solo nel test di prevalenza per le società di partecipazione finanziaria (**Interrogazione Parlamentare del 17.4.2019 , n. 5-01951**)

Alcuni attuali punti di incertezza…

- Situazioni dei bilanci in forma abbreviata ex art. 2435bis e 2435ter in caso di microimprese: metodologia applicabile

  Metodo di approccio analitico alle voci di bilancio (??)

- Società non tenute alla redazione del bilancio

  Risoluzione al problema:

  *- **letterale** «in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso» / «dati che devono essere necessariamente rinvenuti in un bilancio ordinariamente approvato»*

  *- **o di natura sostanziale** «al fine di non discriminare tra strutture societarie di tipo diverso»*

- Società con partecipazioni miste (finanziarie e non finanziarie)

  *Nel caso in cui **solo** dalla somma delle due categorie derivi la prevalenza*

  a) «prevalenza relativa» delle partecipazioni finanziarie (??)

  b) «prevalenza relativa» delle partecipazioni non finanziarie (??)

  c) confronto va fatto singolarmente per ciascuna categoria (??)

Stato Patrimoniale – Bilancio abbreviato (art. 2435 *bis* c.c.)

ATTIVO	PASSIVO
A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata; B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria; I. Immobilizzazioni immateriali (al netto dei fondi ammortamento) II. Immobilizzazioni materiali (al netto dei fondi ammortamento) III. Immobilizzazioni finanziarie, C. Attivo circolante; I. Rimanenze II. Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV. Disponibilità liquide D. Ratei e risconti	A. Patrimonio netto I – Capitale. II – Riserva da soprapprezzo delle azioni. III – Riserve di rivalutazione. IV – Riserva legale. V – Riserve statutarie. VI – Altre riserve. VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi. VIII – Utili (perdite) portati a nuovo. IX – Utile (perdita) dell'esercizio. X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. B. Fondi per rischi e oneri C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D. Debiti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo E. Ratei e risconti

Feder Holding

Stato Patrimoniale – Bilancio micro imprese (art. 2435 *ter* c.c.)

STATO PATRIMONIALE (Con informativa in Calce)	
No Nota Integrativa se →	Informativa: Art. 2427, nn. 9) e 16)
No Relazione Gestione se →	Informativa: Art. 2428, nn. 3) e 4)
A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata; B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria; I. Immobilizzazioni immateriali (al netto dei fondi ammortamento) II. Immobilizzazioni materiali (al netto dei fondi ammortamento) III. Immobilizzazioni finanziarie, C. Attivo circolante; I. Rimanenze II. Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV. Disponibilità liquide D. Ratei e risconti	A. Patrimonio netto I — Capitale. II — Riserva da soprapprezzo delle azioni. III — Riserve di rivalutazione. IV — Riserva legale. V — Riserve statutarie. VI — Altre riserve. VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi. VIII — Utili (perdite) portati a nuovo. IX — Utile (perdita) dell'esercizio. X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. B. Fondi per rischi e oneri C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D. Debiti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo E. Ratei e risconti

Feder Holding

Qualche caso pratico

- Totale attivo patrimoniale 10.000

- B.II. Immobilizzazioni materiali 4.000
- B.III.1 Partecipazioni industriali 4.000
- B.III.2 Crediti finanziari vs controllate 1.500
- C. IV Disponibilità liquide 500

- ❑ Voce patrimoniale decisiva per il test ARF
- ❑ Suscettibile di variazione di anno in anno in base alla disponibilità finanziaria

Feder Holding

Qualche caso pratico

- Totale attivo patrimoniale 8.000

- B.II. Immobilizzazioni materiali 2.000
- B.III.1 Partecipazione industriale (A) 300
- Partecipazione finanziaria (B) 200
  Partecipazione finanziaria (C) 150
- B.III.2 Crediti finanziari vs partecipate 4.550
- C. IV Disponibilità liquide 800
  - ❑ Voce patrimoniale decisiva per il test ARF
  - ❑ Suscettibile di variazione di anno in anno in base alla disponibilità finanziaria

Feder Holding

Qualche caso pratico

- Totale attivo patrimoniale 15.000

- B.II. Im. Materiali (Fabbricati) 7.000
- B.III.1 Partecipazioni industriali 6.000
- C.II.2 Crediti commerciali (per affitti a partecipate) 1.700
- C. IV Disponibilità liquide 300

- ❑ Voce patrimoniale decisiva per il test ARF
- ❑ Trattasi di voce commerciale da non considerare (Int. Par. 17.4.2019)

Feder Holding

Qualche caso pratico

ANNO 1

- Totale attivo patrimoniale 10.000

- B.II. Immobilizzazioni materiali 3.000
- B.III.1 Partecipazioni industriali 4.000
- C.II.2 Crediti commerciali (royalties va partecipate) 1.500
- C. III Altre partecipazioni e titoli 1.500

❑ Voci patrimoniali decisive per il test ARF
❑ Suscettibili di variazione di anno in anno in base alla disponibilità finanziaria

Feder Holding

Qualche caso pratico

ANNO 2

- Totale attivo patrimoniale 10.000

- B.II. Immobilizzazioni materiali 3.000
- B.III.1 Partecipazioni industriali 4.000
- C.II.2 Crediti commerciali (royalties va partecipate) 1.500
- C. III Altre partecipazioni e titoli 900
- C. IV Disponibilità liquide 600

❑ Lo smobilizzo dei titoli produce fuoriuscita dal sistema

Altre considerazioni pratiche

- Risultano soggette alle comunicazioni ARF tutte le *holding* che detengono partecipazioni estere (non rileva la nazionalità della partecipata)

- Obbligate a comunicazioni periodiche costanti (poco significative) le *holding* che detengono anche ingenti partecipazioni in liquidazione perenne (*holding* di stato)

- *Merchant bank* classificate come soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziarie (art. 162-bis, co.1, lett. c) e quindi sempre obbligate a comunicazioni ARF

Regime fiscale IRES e IRAP

Articoli modificati per recepire abrogazione del D.lgs. n. 87/1992

- Art. 96 TUIR – Interessi passivi
- Art. 106 TUIR – Svalutazione e perdite su crediti
- Art. 113 TUIR – Partecipazioni acquisite nell'ambito del recupero crediti
- Art. 6 D.lgs. n. 446/1997 – Base imponibile IRAP
- Art. 1, co. 65, L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – Maggiorazione IRES (su base individuale e no consolidata)
- Art. 43*ter* DPR n. 602/1973: Cessione dei crediti di imposta infragruppo

Regime fiscale IRES e IRAP

Ulteriori novità fiscali per gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria

Normativa	Contenuto
art. 1, c. 1056, L. n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019)	Deducibilità IRES e IRAP del 10% delle svalutazioni e delle perdite su crediti v/o clientela delle entità finanziarie (ante 2015) per l'esercizio 2018 è differita al 2026
art. 1, c. 1067 – 1069, L. n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019)	Perdite attese su crediti in sede di *First Time Adoption (FTA)* dell'*IFRS* 9 sono deducibili IRES-IRAP: il 10% primo anno; 90% nove anni successivi - dal 1.1.2018
art. 1, c. 1079, L. n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019)	Deducibilità «scaglionata» delle quote di ammortamento dell'avviamento e degli altri beni immateriali non dedotte al 2017: dal 2019 al 2029 (**5%** nel 2019; **3%** nel 2020; **10%** nel 2021; **12%** dal 2022 al 2027; **5%** nel 2028 e 2029
Art. 2, c. 1, DL n. 34/2019 (Decreto Crescita)	la mini IRES si applica agli intermediari finanziari ed alle società di partecipazione finanziaria ma viene «azzerata» dal contestuale aumento della maggiorazione IRES

C.M. 10 aprile 2019, n. 8/E: Commento alle novità della legge di bilancio 2019

R.M. 16 maggio 2019, n. 49/E: istituzione codici tributo per il versamento della maggiorazione IRES (2041 – 2042 – 2025)

Regime fiscale IRES e IRAP

	Intermediari finanziari e società di partecipazione finanziaria	Società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati
Interessi passivi (art. 96, TUIR)	Le disposizioni sulla deducibilità degli interessi passivi nei limiti del 30% del ROL non si applicano agli intermediari finanziari. Deducibilità integrale (salvo imprese assicurative e relative capogruppo, SIM, società gestione fondi comuni investimento – 96%)	Le società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati deducono gli interessi passivi nei limiti del 30% del ROL al pari delle società industriali
Svalutazioni e perdite su crediti (art. 106, TUIR)*	Per gli intermediari finanziari, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritte in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio (dal 2015) (commi 3 e 4)	Le società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (0,5% annuale fino al raggiungimento del 5% del valore dei crediti iscritti a fine esercizio) sui limiti alla deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti, così come le imprese industriali e commerciali.
Partecipazioni acquisite nell'ambito del recupero di crediti (art. 113 TUIR)	Gli intermediari finanziari possono optare per la non applicazione della *participation exemption* in relazione alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria.	Alle società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati, così come alle imprese industriali e commerciali, non permesso optare per la non applicazione della participation exemption in relazione alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti.

* Art. 106, commi 3 e 4 del TUIR: le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Per gli intermediari finanziari nell'ammontare dei crediti rilevanti ai fini del presente articolo si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria.

Regime fiscale IRES e IRAP

	Intermediari finanziari e società di partecipazione finanziaria	Società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati
Base imponibile IRAP (art. 6, D.lgs. N. 446/1997)	Per gli intermediari finanziari la base imponibile IRAP è determinata con le regole di cui ai commi da 1 a 8 in stretta derivazione dai bilanci redatti con gli schemi definiti dalla Banca d'Italia con la circolare n. 262/2005, quinto aggiornamento (per le banche) e con il Provvedimento 22 dicembre 2017, per gli altri intermediari finanziari.	Le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati determinano la base imponibile IRAP con le stesse regole delle imprese industriali e commerciali (art. 5, DLGS. n. 446/1997), ma aggiungendo la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare (comma 9 – holding industriali)
Maggiorazione IRES (art. 1, co. 65, L. n. 208/2015)	La **maggiorazione IRES del 3,5% si applica esclusivamente agli intermediari finanziari** (ad esclusione di SGR e SIM – Legge di Stabilità 2017 e Legge di Bilancio 2018)	Le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati, così come le imprese industriali e commerciali, non sono soggette alla maggiorazione IRES del 3,5%.
Cessione dei crediti di imposta infragruppo (art. 43 ter DPR n. 602/1973)	Le cessioni dei crediti di imposta infragruppo possono essere effettuate nell'abito dei gruppi che redigono il bilancio consolidato in base alle norme dettate per gli intermediari finanziari - sia IFRS (D.lgs. 38/2005) che non IFRS (D.lgs. n. 36/2015)	Le cessioni dei crediti di imposta infragruppo possono essere effettuate nell'abito dei gruppi che redigono il bilancio consolidato in base alle norme dettate per i gruppi industriali (D.lgs. n. 127/1991)

Regime fiscale IRES e IRAP

Norme non modificate

- Art. 16 D.lgs. n. 446/1997 – Aliquote IRAP
- Art. 5, co. 3, D.M. 3.8.2017 – ACE
- Nessuna disciplina transitoria per i cambi di regime fiscale (svalutazioni e perdite su crediti)

Decorrenza e clausole di salvaguardia Art. 13 D.lgs. n. 142/2018

- **Entrata in vigore:** periodo di imposta in corso al **31.12.2018**

- **Periodi di imposta *ante* 2018:** sia per gli intermediari finanziari che per le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria e soggetti assimilati, sono **salvi** i **comportamenti adottati dal contribuente,** tenuto conto delle incertezze interpretative
- sia che fossero coerenti oppure no con la normativa sopravvenuta (Relazione illustrativa al D.lgs. n. 142/2018) – es. doppio test; determinazione IRES o IRAP come le aziende industriali
- a condizione che i comportamenti posti in essere fino all'**8 agosto 2018** fossero tra loro coerenti – (dichiarazioni rettificative o istanze di rimborso)
- **clausole di salvaguardia** si applicano per i **periodi** di imposta per cui i termini di versamento a **saldo** e **acconto** sono scaduti **ante 31.12.2018**

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright FederHolding

Grazie per l'attenzione !!

Michela Ferrazzi
Tel. 3939904794
info@federholding.it